

**REPUBBLICA ITALIANA    495/2010/A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE**

Composta dai seguenti magistrati:

<b>dott. Giovanni PISCITELLI</b>	<b>Presidente</b>
<b>dott. Rocco DI PASSIO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>dott. Alberto AVOLI</b>	<b>Consigliere</b>
<b>dott. Mauro OREFICE</b>	<b>Consigliere relatore</b>
<b>dott. Piergiorgio DELLA VENTURA</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull' appello iscritto al n. 33516 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo nei confronti dei sigg. Antonio P, nato il 14 novembre 1965, Giuseppe GF, nato il 31 maggio 1953, Donato C, nato il 1° maggio 1962 e Domenico C, nato il 23 marzo 1965, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo n. 169/2008, depositata in Segreteria il 24 aprile 2008.

Uditi, nel corso dell'udienza pubblica del 15 giugno 2010, il relatore Cons. Mauro OREFICE, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Francesco D'AMARO e, su delega dell'avv. Aldo DI IANNI, l'avv. Roberto FIOCCA difensore degli appellati.

Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.

Considerato in

**FATTO**

Con la sentenza evidenziata in epigrafe, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti

per la Regione Abruzzo ha disposto la condanna dei convenuti sopra indicati al pagamento a favore del Comune di XXX (CH) della somma complessiva di euro 1.650,00, ripartita in parti uguali, ciascuna pari ad euro 412,50.

La condanna discende dall'accertamento della responsabilità dei convenuti (P, quale Sindaco; G e C quali assessori; C quale tecnico del Comune) effettuata dal Giudice di prima istanza in relazione alla vendita di un immobile ad un valore inferiore a quello che invece il Comune avrebbe dovuto praticare a prezzi di mercato.

La sentenza è stata gravata da atto di appello, interposto dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo, depositato in data 31 ottobre 2008, con il quale l'Ufficio Requirente lamenta l'esiguità della condanna (€ 1.650,00) contro le richieste di risarcimento del danno contenute nell'atto introduttivo del giudizio (€ 26.000,00). In particolare, la Procura regionale contesta il valore di cessione dell'immobile, ritenuto ex se troppo basso, nonché l'esclusione dalle poste di danno dei lavori effettuati a miglioria dell'edificio quantificati esclusivamente da parte del conduttore e non verificati, e comunque non addebitabili per contratto alla parte venditrice.

Parte appellata si è costituita con propria memoria depositata in data 26 maggio 2010, con la quale si ribadiscono le doglianze già sollevate durante il giudizio di primo grado.

In occasione dell'odierna udienza, le parti hanno sostanzialmente ripreso e confermato le conclusioni scritte.

Ritenuto in

## **DIRITTO**

La questione su cui il Collegio è chiamato oggi ad esprimersi è costituita, dunque, dalle doglianze della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo, di cui all'atto di appello depositato in data 31 ottobre 2008, concernenti la "lievità" della condanna inflitta con la sentenza n. 169/2008, evidenziata in epigrafe.

Sostiene, infatti la Procura, nel suo atto e nelle dichiarazioni orali rese in dibattimento, che vi sia assoluta sproporzione fra il danno dedotto e le conclusioni cui il Giudice di

prime cure è giunto. *“Sulla base del ragionamento seguito dal Collegio giudicante per l’individuazione della colpa grave – scrive la Procura regionale – la valutazione della quota di danno è errata, poco convincente e sostanzialmente assolutoria di una responsabilità amministrativa che emerge da una condotta gestoria determinatamente trasgressiva dei propri doveri da parte degli Amministratori e del Tecnico comunale”.*

Osserva il Collegio che ciò che allo stato emerge in relazione alla contestata vendita dell’immobile è, invero, quanto è possibile dedurre dall’istruttoria condotta in primo grado e dalla medesima sentenza appellata. E cioè.

Innanzitutto l’immobile sarebbe stato venduto senza una preventiva stima (il condizionale è d’obbligo, trattandosi di elemento tratto esclusivamente dalla denuncia che ha portato all’esercizio dell’azione di responsabilità), stima che invece è stata operata in sede di consulenza tecnica d’ufficio, disposta nel corso del giudizio penale che ha interessato i medesimi fatti, e che ha stabilito il valore dell’immobile in euro 70.280,00 (oltre 25.700,00 euro per il terreno su cui insiste); nonché in sede di CTP, disposta sempre nell’ambito del medesimo procedimento, che ha fissato il predetto valore in euro 48.650,00.

Tale ultimo importo è quello preso in considerazione e ritenuto attendibile dal Giudice di prime cure, il quale, peraltro, pur deducendo la somma ricavata dal Comune in sede di vendita (vale a dire, euro 21.000,00), conclude in ogni caso per la sussistenza del danno a carico dell’Ente venditore, danno dal quale il medesimo Giudice scomputa ancora l’importo dei lavori effettuati sull’immobile per 26.000,00 euro.

Eccepisce nel merito la Procura regionale nel suo atto di appello che proprio tale operazione di calcolo sia errata, poiché dalla citata CTP emergono una serie di spese che non potevano essere addebitate all’Ente locale, nella considerazione che queste spese riguardano lavori effettuati dall’acquirente, erroneamente ritenuti in favore del proprietario-Ente locale. I lavori di cui trattasi, sostiene l’appellante, e la cui spesa sostanzialmente e definitivamente ricade sull’Ente locale, sono quelli che l’acquirente dichiara di avere effettuato sull’immobile venduto dal Comune per il predetto importo di 26.000,00 euro, i quali riguardano interventi che sarebbero di pertinenza del

conduttore dell'immobile e non del proprietario.

Peraltro, si tratta di lavori “soltanto dichiarati” e non specificati in sufficiente dettaglio dall'esecutore, senza nessuna presentazione di documentazione contabile (fatture, scontrini fiscali..).

Afferma quindi la Procura appellante che la *“definizione dell'importo del danno [...] costituisce manifestazione di un potere giurisdizionale che deve essere esercitato con l'indicazione chiara e precisa degli elementi di fatto che, per la loro incidenza, possono comportare una diminuzione della quota di danno addebitabile agli incolpati [...]”*. Come emerge dalla sentenza n. 169/2008 della Sezione Abruzzo, gli appellati non hanno tenuto un comportamento efficiente ed efficace nei compiti propri degli Amministratori, con violazione delle regole del buon andamento dell'azione amministrativa. Alla luce di queste considerazioni, sostanzialmente recepite dalla sentenza appellata, risulta apoditticamente affermata, contraddittoria ed immotivata la diminuzione dell'entità della quota di responsabilità a carico degli stessi, anche alla luce della consulenza di parte che aveva contestato i valori indicati nella consulenza del P.M. penale.

Nell'astratta divisibilità di quanto affermato dalla Procura regionale, questo Collegio, tuttavia non può non soffermarsi sulla circostanza che la fattispecie all'esame presenti ben pochi, se non nessuno, elementi di certezza che consentano di giungere a conclusioni altrettanto certe.

Ciò ad iniziare dal valore dell'immobile, fissato dalla CTU penale in euro 70.280,00 e rivisitato dalla consulenza di parte in euro 48.650,00, somma poi accettata dal Giudice di prime cure ai fini della definizione del danno.

In proposito la Procura non spiega quale valore ritenga attendibile, limitandosi a criticare nell'atto di appello il computo formulato dal Giudice di prima istanza.

Con l'intrinseca difficoltà di non aver chiara la base di partenza, questo Collegio si trova a dover valutare anche l'attendibilità degli importi indicati a scomputo dell'eventuale danno. In particolare, per quanto riguarda i c.d. “lavori” effettuati sull'immobile, non se ne conosce l'esatto dettaglio ma soprattutto non se ne conosce l'esatto importo, poiché l'indicata somma di euro 26.000,00 è, come già sottolineato, una somma dichiarata solo da chi ha effettuato i lavori in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo.

In proposito, non può condividersi l'assunto del Requirente quando afferma, nell'atto introduttivo del presente giudizio, che *“ritenere che la Procura debba fare a distanza di tempo (così come afferma la sentenza appellata) un accertamento di ordine tecnico (a distanza di anni) sulla vendita di quanto dichiarato dall'acquirente (nonostante due consulenze tecniche), al fine di confutare i valori dallo stesso indicati, si rivela essere una irragionevole richiesta di inutile prova che probabilmente doveva essere chiesta, caso mai, ai convenuti i quali a suo tempo avrebbero dovuto far verificare l'esattezza dei lavori compiuti”*.

Appare infatti ultroneo ricordare in questa sede i principi su cui si fonda il processo amministrativo-contabile e le regole, fissate anche a livello costituzionale in tema di giusto processo, in materia di formazione della prova, a chi spetti ed in che modo spetti.

In realtà, l'atto di appello non aggiunge, in punto di dimostrazione del come si sono svolti i fatti di causa, alcun elemento nuovo che consenta di censurare le conclusioni a cui il Giudice di prime cure è pervenuto. Rimangono vaghi i riferimenti agli elementi di carattere finanziario che hanno caratterizzato l'iniziativa del Comune in parola; non risultano provate nella loro entità le poste che entrano in gioco nella quantificazione del danno; non risulta provato il maggior danno che l'Ente avrebbe sofferto, oltre quanto accertato in primo grado.

In assenza quindi di elementi probatori che diano certezza alla fattispecie e che non possono non spettare all'attore di questo processo, questo Collegio ritiene che non vi siano gli estremi per poter procedere all'accoglimento dell'appello, confermando in ciò i contenuti della sentenza di primo grado.

L'appello pertanto non può essere accolto.

Tenendo conto che la fattispecie non comporta proscioglimento nel merito, le spese del presente grado di giudizio vanno compensate.

**P.Q.M.**

**La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale,**

definitivamente pronunciando, **rigetta** l'appello proposto avverso la sentenza n. 169/2008 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo iscritto al n. 33516 del

registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo e, per l'effetto, conferma la citata sentenza n. 169/2008 della Sezione Giurisdizionale Abruzzo.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2010.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Mauro OREFICE F.to Pres. Giovanni PISCITELLI

Depositato il 1/9/2010

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI